



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI  
VENEZIA**

\*\*\*\*\*  
Dirigente Segreteria – Dott.ssa Giuseppa Indelicato

Tel 041-2402146 - Fax 041-2402147/278

e-mail – Giuseppa.indelicato@giustizia.it  
\*\*\*\*\*

N. 220/09 Prot.

Venezia 14/2009

OGGETTO: Pagamento doppia indennità ai V.P.O. per prestazioni precedenti al 4/9/2008.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I°  
R O M A**

**AL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Ufficio Spese di Giustizia  
S E D E**

Questo Ufficio è venuto a conoscenza che sono pendenti azioni giudiziarie intraprese da alcuni V.P.O., tendenti ad ottenere l'ingiunzione al pagamento delle indennità dovute per il periodo antecedente al 4/9/2008.

Facendo seguito alla nota di pari oggetto trasmessa in data 15/1/2009, comunico che, non avendo ricevuto a tutt'oggi alcuna risposta al quesito sottoposto anche dalla locale Procura Generale, questa dirigenza, in conformità a quanto già effettuato dal superiore Ufficio, si è orientata ad aderire alle richieste dei V.P.O., onde evitare ulteriori iniziative giudiziarie che comportino altresì un aggravio di spese per questa Amministrazione.

Pertanto impartisco, con la presente nota, disposizioni al funzionario responsabile dell'ufficio Spese di Giustizia affinché provveda, **con decorrenza dal giorno 7 Aprile**, ad inoltrare a codesto Ministero i dati necessari per la liquidazione degli arretrati richiesti.

In caso in cui codesto Ministero sia di contrario avviso, prego voler riscontrare la presente entro il **citato termine**.

Il Dirigente della Segreteria  
Dott.ssa Giuseppa Indelicato



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668853079 - fax 0668897523

Ufficio I



Roma, 8 aprile 2009

Al Sig. Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di Venezia  
(Rif. nota del 3.11.2008, prot. n. 11593)

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Venezia  
(Rif. nota del 1.4.2009, prot. n. 996/09)

p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
Roma

OGGETTO: Quesito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia del 12.4.2009.  
Pagamento della doppia indennità ai vice procuratori onorari per attività precedenti al 4.9.2008.

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, pervenuta dal protocollo centrale a questa Direzione Generale in data odierna, con la quale si comunica che, per le attività prestate dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari nel periodo precedente all'emanazione della circolare del 4 settembre 2008, sono state impartite disposizioni ai funzionari per la liquidazione delle indennità di anzianità in base ai criteri indicati nelle precedenti circolari, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente precisare che la circolare del 4 settembre 2008 è stata emanata da questa Direzione Generale a seguito di numerose incertezze applicative sulla corresponsione della doppia indennità di udienza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, segnalate dagli uffici giudiziari anche a seguito delle precedenti circolari del 1° giugno 2007 e 12 marzo 2008, facenti a loro volta seguito ad una prima circolare del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 15 marzo 2006.

Con la circolare del 4 settembre 2008 si è inteso, quindi, chiarire definitivamente i criteri interpretativi dell'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, in base ai quali riconoscere la doppia indennità di udienza giornaliera nel rigoroso rispetto del dettato normativo. Ciò anche in considerazione delle eventuali responsabilità contabili che potrebbero derivare a carico dei funzionari dello Stato nei casi di corresponsione di indennità non dovute ai sensi della norma istitutiva delle stesse.

Ciò posto, si sottolinea che è soltanto dalla norma istitutiva delle indennità e non dalla circolare che determina i criteri interpretativi di detta norma che discende il diritto alle stesse.

Di conseguenza, si ritiene che le indennità in questione debbano essere corrisposte secondo i criteri definiti dall'ultima circolare emanata in materia anche in relazione alle attività di udienza svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari nel periodo precedente all'emanazione della circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi Frunzio

